

Impresa e quote societarie

Pmi, gioco d'anticipo con il patto di famiglia

In azienda si passa il testimone ai discendenti

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

Con l'introduzione nel nostro ordinamento del «patto di famiglia» (legge 55/2006) – istituito da tempo atteso – la trasmissione della ricchezza familiare, prevalentemente rappresentata dall'impresa o da quote/azioni, può essere oggi programmata. Per troppo tempo le norme che nel nostro ordinamento disciplinano le successioni *mortis causa* sono rimaste del tutto indifferenti rispetto alla qualità dei beni che formavano oggetto della successione. E questo nonostante fosse del tutto evidente il divario esistente tra una vecchia automobile, un appartamento in città, un'impresa individuale o un pacchetto azionario di controllo di una società quotata.

Questo disinteresse era poi aggravato dal fatto che nel nostro Paese la presenza di imprese a carattere familiare è non solo elevata, ma diffusa addirittura tra le società quotate, e cioè là dove gli interessi non sono più circoscritti a pochi soggetti, ma coinvolgono il pubblico degli investitori.

Il rischio-scomparsa

Il punto fondamentale è che la scomparsa dell'imprenditore o del socio di riferimento porta spesso con sé problemi che possono compromettere il futuro dell'impresa. Non sempre, infatti, i discendenti dell'imprenditore hanno le stesse capacità del

loro predecessore. Talvolta qualcuno di loro si rivela all'altezza del compito, ma viene ostacolato nella conduzione dell'impresa da quelli che non vi sono stati coinvolti. Altre volte la comune conduzione dell'impresa – anche tra discendenti che siano abili imprenditori – sfocia in una costante litigiosità generata da una divergenza sugli obiettivi da raggiungere, sui progetti da perseguire, sui metodi

RISTORO PER GLI ESCLUSI

L'eventuale donazione a favore dei figli si completa con la compensazione degli altri legittimari

con i quali realizzarli.

Il risultato finale è tanto diffuso quanto scontato: la dissoluzione e la scomparsa dal mercato di quell'impresa. È in questo contesto che gli studiosi hanno sempre sottolineato che la continuità nella gestione dell'impresa ne rappresenta un valore fondamentale e che questo elemento, in un'impresa a matrice familiare, è fortemente influenzato anche dal rischio connesso al suo trapasso generazionale.

Oggi, con l'introduzione del patto di famiglia, il rischio della dissoluzione dell'impresa per effetto della scomparsa del suo capo attuale è sicuramente molto ri-

dimensionato. Anche se sarebbe ingenuo pensare che il "patto di famiglia" possa risolvere tutti i complessi problemi legati alla trasmissione della ricchezza familiare: il divieto dei patti successori e la disciplina della successione necessaria sono ancora ben presenti nel nostro ordinamento e, anche se in misura minore rispetto al passato, potrebbero ancora rappresentare degli ostacoli rispetto a una strategia di trapasso generazionale dell'impresa familiare che possa sempre dirsi pienamente sicura ed efficace. Resta comunque il fatto che – nonostante alcuni dubbi interpretativi – il passo compiuto dal legislatore nella direzione di un diritto successorio più moderno e aperto alle nuove esigenze del sistema economico è sicuramente rilevante e da salutare con favore.

I soggetti

All'atto negoziale devono prendere parte «l'imprenditore», i discendenti ai quali vuole trasferire l'azienda di famiglia (o le partecipazioni che la rappresentano) e pure «il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore». Anche se la legge definisce colui che trasferisce l'impresa di famiglia esclusivamente come «imprenditore», il termine va inteso in senso ampio: infatti, sarebbe riduttivo intendere l'imprenditore in senso stretto, posto che così si limiterebbe molto l'ambito di

applicazione del patto di famiglia. Il socio di maggioranza (o totalitario) di una Spa o Srl non è tecnicamente un imprenditore. Non solo: potrebbero realizzarsi addirittura ipotesi in cui anche il titolare di un'azienda, genericamente qualificabile come imprenditore, non possa essere definito tale sotto il profilo giuridico: si pensi al caso di chi, avendo deciso di mettersi a riposo e in attesa che i figli portino a termine gli studi e seguano le orme paterne, abbia affittato per qualche tempo la propria azienda ad un terzo.

Gli assegnatari dell'impresa di famiglia (o delle partecipazioni sociali) possono essere esclusivamente i discendenti dell'imprenditore: dunque, non solo i figli, ma eventualmente anche i nipoti (figli dei figli dell'imprenditore). Infatti, l'imprenditore potrebbe decidere di trasferire l'azienda (o la società di cui è "titolare") al nipote che nell'attività manageriale abbia dato miglior prova del proprio padre, "saltando" così una generazione.

La nuova norma è dunque assai chiara sul punto di chi possa succedere all'imprenditore nella titolarità dell'azienda mediante il patto di famiglia (e cioè i soli discendenti), escludendo dunque che possano divenire assegnatari soggetti diversi come, ad esempio, il coniuge (che deve partecipare all'atto, ma non in qualità di assegnatario) o i fratelli dell'imprenditore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In pillole

CONTRATTO



Con il patto di famiglia l'imprenditore (o il titolare di partecipazioni societarie) trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda (o le proprie quote) a uno o più discendenti

IMPRENDITORE



Per la legge, «imprenditore» è colui che trasferisce l'impresa di famiglia. Interpretare il termine in senso stretto è però riduttivo, perché limiterebbe l'applicazione del patto di famiglia

ASSEGNATARI



Assegnatari dell'impresa (o delle partecipazioni) possono essere solo i discendenti dell'imprenditore: non solo i figli, ma anche i nipoti (figli dei figli dell'imprenditore)

FORMA



Il contratto deve essere concluso per atto pubblico altrimenti è nullo

PARTECIPAZIONE



Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore

LIQUIDAZIONE DEGLI ESCLUSI



Gli assegnatari devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinuncino, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima

SUCCESSIONE



All'apertura della successione, il coniuge e i legittimari fuori dal contratto possono chiedere ai beneficiari il pagamento della somma di cui al punto precedente con gli interessi

SCIoglimento



Il contratto può essere sciolto o modificato dalle stesse persone che hanno siglato il patto di famiglia: con un diverso contratto o mediante recesso, se previsto nel contratto